

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Articolo 2 (Funzioni e competenze) 1. All'ARCEA sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Calabria degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, dagli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziato e/o cofinanziato dai due Fondi FEAGA e FEASR di cui al Regolamento (CE) n. 1290/05 del 21 giugno 2005. 2. All'ARCEA potrà essere affidata anche dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Comuni, dai Parchi, dai Consorzi di bonifica e da altri enti pubblici operanti sul territorio della Regione, la funzione di organismo pagatore. In questo caso all'ARCEA possono essere affidate anche le sole funzioni di cui ai punti b) e c) del successivo comma 3. 3. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del Regolamento (CE) n. 885/06 della Commissione del 21 giugno 2006, l'ARCEA provvede a: a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa comunitaria e nazionale; b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere designato; c) contabilizzare i pagamenti, attraverso le registrazioni nei propri libri contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri contabili devono essere, altresì, registrati i finanziamenti del Fondo, segnatamente, per quanto riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori.	Articolo 2 (Funzioni e competenze) 1. All'ARCEA sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Calabria degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, dagli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziato e/o cofinanziato dai due Fondi FEAGA e FEASR di cui ai Regolamenti dell'Unione Europea tempo per tempo vigenti in materia. 2. All'ARCEA potrà essere affidata anche dalla Città Metropolitana, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Comuni, dai Parchi, dai Consorzi di bonifica e da altri enti pubblici operanti sul territorio della Regione, la funzione di organismo pagatore. In questo caso all'ARCEA possono essere affidate anche le sole funzioni di cui ai punti b) e c) del successivo comma 3. 3. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi dei Regolamenti dell'Unione Europea tempo per tempo vigenti in materia, l'ARCEA provvede a: a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere erogato al richiedente conformemente alla normativa comunitaria e nazionale; b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto tesoriere designato; c) contabilizzare i pagamenti, attraverso le registrazioni nei propri libri contabili, con l'utilizzazione di un sistema informatizzato e la preparazione di sintesi periodiche di spesa, anche al fine delle dichiarazioni all'AGEA secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia; nei libri contabili devono essere, altresì, registrati i finanziamenti del Fondo, segnatamente, per quanto riguarda gli anticipi non liquidati e i debitori. 4. L'Organismo Pagatore, fatta eccezione per il pagamento degli aiuti comunitari, può delegare l'esecuzione dei compiti ad esso assegnati

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
	conformemente a quanto previsto dai Regolamenti dell'Unione Europea tempo per tempo vigenti in materia ed, in specie, alle condizioni di cui alla lettera D) "Delega", capo 1D), dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 127/2022, previa autorizzazione dal Dipartimento della Giunta Regionale della Calabria che esercita la vigilanza sull'Ente.
Art. 10 (Il Direttore) 1. Il Direttore dell'ARCEA è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa individuazione mediante pubblica selezione, dei candidati idonei, che abbiano comprovate competenze ed esperienze dirigenziali nel settore di operatività dell'Agenzia. 2. Il Direttore dura in carica cinque anni, salvo quanto previsto dal co. 1 del successivo art. 19. 3. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. 4. Il Direttore può essere revocato dalla Giunta Regionale, con motivata delibera, previa valutazione negativa del suo operato. 5. Al Direttore spetta un'indennità equiparata agli emolumenti corrisposti al Dirigente Generale della Regione Calabria. 6. Il Direttore: a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e sovrintende all'attività Amministrativa; b) adotta gli atti di recepimento degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali. Approva ed	Art. 10 (Il Direttore) 1. Il Direttore dell'ARCEA è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa individuazione, mediante pubblica selezione, dei candidati idonei che abbiano comprovate competenze ed esperienze dirigenziali nel settore di operatività dell'Agenzia. 2. Il Direttore dura in carica tre anni, salvo quanto previsto dal comma 1 del successivo articolo 19. 3. L'incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. 4. Il Direttore può essere revocato dalla Giunta Regionale, con motivata delibera, previa valutazione negativa del suo operato. 5. Al Direttore spetta un'indennità equiparata agli emolumenti corrisposti al Dirigente Generale della Regione Calabria. 6. Il Direttore: a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e sovrintende all'attività Amministrativa; b) adotta gli atti di recepimento degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali. Approva ed adotta in forma di decreto gli atti necessari all'azione e alla gestione amministrativa;

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
adotta in forma di decreto gli atti necessari all'azione e alla gestione amministrativa; c) definisce gli obiettivi e ne verifica il conseguimento; d) approva regolamenti, piani e programmi predisposti dai Dirigenti; e) approva per le entrate e le spese afferenti il funzionamento, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il bilancio di esercizio ed il conto consuntivo; f) propone alla Giunta Regionale le variazioni della pianta organica che comportino un aumento dello stanziamento complessivo a carico del bilancio regionale; g) stipula atti, contratti e convenzioni; h) gradua le funzioni, attribuisce gli incarichi ai Dirigenti ed al personale e ne definisce le indennità nel rispetto delle norme contenute nei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Adotta i provvedimenti di mobilità interna dei Dirigenti e del personale; i) definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia ed adotta le innovazioni utili all'ottimizzazione della struttura ed al suo funzionamento, per il migliore conseguimento degli obiettivi; 7. In caso di temporanea assenza o impedimento il Direttore è sostituito da un Dirigente da lui stesso designato.	c) definisce gli obiettivi e ne verifica il conseguimento; d) approva regolamenti, piani e programmi predisposti dai Dirigenti; e) approva per le entrate e le spese afferenti il funzionamento, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il bilancio di esercizio ed il conto consuntivo; f) propone alla Giunta Regionale le variazioni della pianta organica che comportino un aumento dello stanziamento complessivo a carico del bilancio regionale; g) stipula atti, contratti e convenzioni; h) gradua le funzioni, attribuisce gli incarichi ai Dirigenti ed al personale e ne definisce le indennità nel rispetto delle norme contenute nei rispettivi contratti collettivi di lavoro. Adotta i provvedimenti di mobilità interna dei Dirigenti e del personale; i) definisce la struttura organizzativa dell'Agenzia ed adotta le innovazioni utili all'ottimizzazione della struttura ed al suo funzionamento, per il migliore conseguimento degli obiettivi; 7. In caso di temporanea assenza o impedimento il Direttore è sostituito da un Dirigente da lui stesso designato.
Art. 12 (L'Organismo di Revisione dei Conti)	Art. 12 (L'Organismo di Revisione dei Conti)

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
1. L'Organismo di Revisione dei Conti è nominato dalla Giunta Regionale ed è composto da un membro effettivo e da uno supplente, entrambi iscritti nel registro dei Revisori contabili. 2. L'Organismo di Revisione dei Conti resta in carica tre anni. 3. L'Organismo di Revisione dei Conti, per l'esercizio del controllo sull'Amministrazione dell'Agenzia: a) Esamina i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi afferenti le entrate e le spese di funzionamento dell'Agenzia, esprimendo all'uopo pareri e redigendo apposite relazioni; b) effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell'Agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo. 4. Qualora l'Organismo di Revisione dei Conti accerti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia deve fornire tempestiva informativa al Direttore ed al Comitato di Vigilanza di cui al successivo art. 16, comma 3. 5. Tutti gli atti dell'Organismo di Revisione dei Conti sono notificati al Direttore dell'Agenzia. 6. L'indennità annua spettante al membro effettivo dell'Organismo di Revisione dei Conti è pari ad euro 4.000,00 annue al lordo delle ritenute di legge. Al membro supplente compete un'indennità solo in caso e per il periodo di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo. L'indennità, come corrisposta, è da intendersi comunque comprensiva del rimborso delle spese a qualsiasi titolo.	1. L'Organismo di Revisione dei Conti è nominato dalla Giunta Regionale ed è composto da un membro effettivo e da uno supplente, entrambi iscritti nel registro dei Revisori contabili. 2. L'Organismo di Revisione dei Conti resta in carica tre anni. 3. L'Organismo di Revisione dei Conti, per l'esercizio del controllo sull'Amministrazione dell'Agenzia: a) Esamina i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio ed i conti consuntivi afferenti le entrate e le spese di funzionamento dell'Agenzia, esprimendo all'uopo pareri e redigendo apposite relazioni; b) effettua la verifica, almeno una volta ogni trimestre, della cassa e dei valori dell'Agenzia o da questa ricevuti a qualsiasi titolo. 4. Qualora l'Organismo di Revisione dei Conti accerti gravi irregolarità nella gestione dell'Agenzia deve fornire tempestiva informativa al Direttore ed al Comitato di Vigilanza di cui al successivo art. 16, comma 3. 5. Tutti gli atti dell'Organismo di Revisione dei Conti sono notificati al Direttore dell'Agenzia. 6. Il valore dei compensi spettanti all'Organismo di Revisione dei Conti è commisurato al valore delle entrate accertate nell'esercizio in cui sono espletate le verifiche ovvero, nel caso di cessazione dell'incarico nel corso dell'esercizio, sulla base delle entrate accertate nell'esercizio precedente, e sono determinate secondo i seguenti scaglioni e criteri: - 0,4% delle Entrate accertate fino ad euro 3.000.000,00.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
7. L'Organismo di Revisione dei Conti può essere revocato dalla Giunta Regionale, con motivata delibera. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Revisori in carica, ovvero a seguito di cessazione anticipata di anche uno solo dei suoi componenti.	6 bis. In ogni caso, l'onorario minimo previsto è pari ad euro 6.000,00 annue, al lordo delle ritenute di legge, mentre l'onorario massimo è pari a euro 10.000,00 annue, al lordo delle ritenute di legge. 6 ter. Le somme di cui al presente articolo si intendono onnicomprensive, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese. 6 quater. Al membro supplente compete un'indennità solo in caso e per il periodo di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo. L'indennità, come corrisposta, è da intendersi comunque comprensiva del rimborso delle spese a qualsiasi titolo. 7. L'Organismo di Revisione dei Conti può essere revocato dalla Giunta Regionale, con motivata Delibera. 8. Soppresso